

In caso di affissione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giornalistica o di pubblicità, è necessario indicare nell' allegato provvedimento, a norma dell' art. 52 del D.L. n. 196 del 2003, il CANCELLIERE.

CANCELLIERE



4 2 1 5 / 1 3

19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 10/1/2013

SENTENZA
N. 70/2013

REGISTRO GENERALE
N. 21957/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO ROMIS - Presidente -
Dott. GIACOMO FOTI - Consigliere -
Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere -
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere -
Dott. SALVATORE DOVERE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) BI

avverso la sentenza n. 22/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, sezione per i Minorenni, del 27/3/2012;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Doverè;

udite le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore dell'imputato, avv. Marco Leanza, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, sezione per i minorenni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 20.10.2009, che ha condannato BI alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 180,00 di multa per il delitto di furto in abitazione. In punto di fatto va ricordato che secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito l'imputato si era impossessato di due navigatori satellitari, sottratti da due autovetture parcheggiate nel cortile di un condominio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'affermata qualificazione del fatto quale

Sh

furto in abitazione, sotto il profilo della erronea applicazione della legge nonché della manifesta illogicità e della carenza della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. L'ipotesi descritta dall'art. 624*bis* cod. pen. richiede, secondo il ricorrente, un uso esclusivo da parte del proprietario del luogo ove il fatto illecito viene commesso, esclusività che non ricorre nel caso di specie, perché il furto è stato eseguito su veicoli parcheggiati in un'area privata gravata da servitù pubblica di passaggio pedonale.

Si lamenta altresì che sia stata esclusa l'integrazione della fattispecie del tentativo di furto e che sia stata ritenuta la continuazione tra più reati, essendo stato commesso - ad avviso dell'esponente - un unico reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.

2.1. In primo luogo, nel ricorso avanti questa Corte si prospettano le medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di appello e sulle quali è stata data concreta risposta.

In secondo luogo, quanto alla pretesa errata qualificazione del reato ascritto all'imputato, giova osservare, in diritto, come l'art. 624*bis* cod. pen., innovando rispetto alla precedente formulazione dell'art. 625 c.p. che puniva più gravemente la condotta di furto realizzatasi attraverso l'introduzione o l'intrattenersi in un edificio destinato ad altrui "abitazione", preveda nella nuova formulazione, vigente dal 2001, la condotta dell'impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato "a privata dimora" ovvero nelle sue pertinenze.

Come è stato già affermato da questa Corte, l'innovazione ha recepito i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di "abitazione" presente nella vecchia formulazione atteso che già nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi ad esempio il locale autorimessa, staccato dalla abitazione principale ovvero la stanza dell'ospedale. La nuova norma, che ha operato un mutamento di tipo anche semantico, punisce il comportamento di chi si impossessi della cosa altrui mediante introduzione in uno dei luoghi nei quali la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata: tale essendo il luogo di "privata dimora" che è nozione più ampia e comprensiva di quella di "abitazione", come è dimostrato anche dalla formulazione dell'art. 614 cod. pen., ove sono entrambi presenti.

Il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e vi rientra qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare,

anche transitoriamente, manifestazioni della attività individuale per motivi leciti e i più diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio (Cass. Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, Bifara, Rv. 249268).

2.2. Nel caso di specie si contesta che l'area sulla quale erano parcheggiate le autovetture costituisca pertinenza di abitazione e ciò in quanto sulla stessa graverebbe una servitù pubblica di passaggio pedonale ed il concetto di pertinenza richiederebbe il carattere di esclusività della funzione accessoria del bene a quello principale.

L'assunto non è fondato.

E' vero che una risalente decisione ha ritenuto che sia coesistente al concetto di pertinenza l'esclusività della relazione accessoria: "la nozione di appartenenza dell'abitazione - rilevante ai fini del porto senza licenza di armi - deve ricavarsi avendo presente il concetto civilistico di pertinenza, che implica un rapporto di strumentalità e complementarità funzionale tra i due beni inteso come rapporto durevole di pertinenza ed accessorietà, tale da far ritenere appartenenza ciò che concorre a soddisfare le esigenze concrete delle persone cui l'abitazione serve da alloggio. È insito, però, nella natura stessa del rapporto pertinenziale il carattere di esclusività della funzione accessoria; sicché non può ritenersi appartenenza di abitazione, ai fini predetti, uno spiazzo comune o un cortile comune a più edifici, in quanto, per il fatto stesso di essere destinati al loro complessivo servizio, non sono subordinati, con carattere di esclusività, ad alcuno di essi e tanto meno alle singole parti di ciascuno" (Cass. Sez. 1, n. 3589 del 15/12/1982, Fossati, Rv. 158618).

Già una successiva pronuncia, tuttavia, riteneva integrato il furto aggravato dall'introduzione in edificio abitativo, in un caso in cui si trattava di edificio condominiale (Cass. Sez. 2, n. 8790 del 15/05/1987, Noris, Rv. 176473).

La introduzione dell'art. 624bis cod. pen. ha in ogni caso modificato i dati normativi di riferimento, considerato che il legislatore ha innovato le locuzioni utilizzate negli artt. 624 e 625 cod. pen., utilizzando l'espressione 'privata dimora' e dando autonomo risalto alle pertinenze. Secondo la diffusa opinione, già sopra ricordata, ciò ha significato il recepimento dell'opinione maggioritaria già rinvenibile in passato, secondo la quale la nozione di pertinenza valevole ai fini dell'art. 624bis cod. pen. (in passato il riferimento era all'art. 625 cod. pen.) non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l'uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto essa viene accostata alla nozione di appartenenza, di cui all'art. 615 cod. pen. Elemento caratterizzante è quindi quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario.

La giurisprudenza ha quindi ritenuto integrato il nuovo reato anche nel caso in cui il fatto sia stato commesso in una portineria condominiale: "integra il delitto di cui all'art. 624b/s cod. pen. (furto in abitazione), la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell'ambito della tutela dei beni predisposta dall'art. 624 bis succitato, in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all'unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell'anzidetto complesso" (Cass. Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliatela, Rv. 240442).

Pertanto, il fatto che sull'area ove si trovavano parcheggiate le autovetture dalle quali furono sottratte le apparecchiature gravasse una servitù pubblica di passaggio pedonale non sottrae le stesse al novero delle pertinenze del condominio (o dei condomini) al cui servizio sono poste per l'assicurazione di un bisogno di natura domestica, qual è il ricovero e la tenuta a disposizione di un'autovettura.

3. Quanti agli ulteriori rilievi difensivi, va osservato che se è vero che la Corte di Appello non ha dato riscontro alla critica concernente l'omessa affermazione del tentativo di delitto e l'affermata sussistenza di una pluralità di reati, avvinti tra loro dal nesso di continuazione, è altrettanto vero che i motivi di appello formulati al riguardo risultano inammissibili perché manifestamente infondati. Infatti, l'ipotesi del tentativo è palesemente esclusa dal fatto che l'imputato si era impossessato delle apparecchiature, tanto da sbarazzarsene quando accortosi dell'intervento delle forze dell'ordine. Sia sufficiente ricordare, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimità affermi che risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia (Cass. Sez. 5, sent. N. 7704 del 5/5/1993, Gallo ed altri, rv. 194483).

Per quanto attiene al secondo rilievo, l'unicità dell'azione nel caso di specie è esclusa dal fatto che i due navigatori erano su autovetture distinte, in proprietà di soggetti diversi, sottratte attraverso distinte azioni, pur susseguentesi in un ridotto arco temporale e in una medesima area di parcheggio.

In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato.



4. Va anche disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vadano omesse le generalità o gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità o gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/1/2013.

Il Consigliere estensore

dr. Salvatore Dovere



Il Presidente

dr. Vincenzo Romis

